

**N. 00932/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 01450/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 1450 del 2013, proposto da Avionord s.r.l. Società del Gruppo Ngc Medical, rappresentata e difesa dagli avv. Luca Griselli e Andrea Manzi, con domicilio eletto presso il secondo, in Roma, via Federico Confalonieri, 5;

***contro***

Azienda Ospedaliero Universitaria Consorziale Policlinico di Bari, non costituitasi in giudizio;

***per la riforma***

della sentenza breve del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE II n. 00146/2013, resa tra le parti, concernente affidamento servizio trasporto aereo organi, equipe medica e pazienti

Visto l'art. 98 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata sentenza del Tribunale amministrativo regionale di reiezione del ricorso presentato in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013 il consigliere Bruno Rosario Polito e uditi per le parti gli avvocati Manzi;

Ritenuto:

- che, a seguito di una prima delibazione peculiare alla presente fase di giudizio cautelare, non emergono ragioni per disattendere la conclusioni cui è pervenuto il T.A.R., ove si consideri che il requisito soggettivo relativo al livello di autorizzazione al trasporto aereo si configura afferente all'oggetto della prestazione da affidarsi in appalto (trasporto di pazienti in barella), ed è garante dell'idoneità dell'impresa all'esecuzione della prestazione stessa;
- che il mancato possesso del predetto requisito si risolve in condizione preclusiva della partecipazione alla gara ed incide sulla posizione legittimante della società ricorrente a censurare gli ulteriori clausole della disciplina di gara (criterio di aggiudicazione, ulteriori requisiti di qualificazione ed altro) alla luce dei principi sanciti della decisione dell'Adunanza Plenaria n. 4 del 2011;
- che in relazione ai profili della controversia spese ed onorari relativi alla presente fase di giudizio cautelare possono essere compensati fra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione

alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 marzo 2013

con l'intervento dei magistrati:

Pier Luigi Lodi, Presidente

Bruno Rosario Polito, Consigliere, Estensore

Vittorio Stelo, Consigliere

Angelica Dell'Utri, Consigliere

Hadrian Simonetti, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/03/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)